

**Ordinanza
relativa alla tassa d'incentivazione sull'olio
da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo
superiore allo 0,1 per cento
(OHEL)**

del 12 novembre 1997 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 35b e 35c della legge federale del 7 ottobre 1983¹
sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),

ordina:

Art. 1 Principio

¹ Chi importa oppure produce o estrae sul territorio svizzero olio da riscaldamento «extra leggero» (HEL) con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa) deve versare alla Confederazione una tassa d'incentivazione.

² Le disposizioni della legge federale del 21 giugno 1996² sull'imposizione degli oli minerali (LIOM) e il relativo diritto procedurale sulla riscossione e sulla restituzione dell'imposta nonché sulla procedura sono applicabili per analogia anche alla tassa d'incentivazione sugli HEL.

³ L'HEL con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa) può essere mescolato con altre qualità di oli da riscaldamento soltanto dopo che è sorto il credito fiscale (art. 4 cpv. 1 LIOM) oppure dopo che è stata pagata la tassa d'incentivazione.

Art. 2 Esecuzione

¹ L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)³ esegue la presente ordinanza, fatta eccezione delle disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. L'UDSC riceve il 2,5 per cento degli introiti complessivi (proventi lordi) a titolo di indennità per l'onere derivante dall'esecuzione dell'ordinanza.⁴

² L'Ufficio federale dell'ambiente⁵ (Ufficio federale) esegue le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. Esamina l'effetto della tassa sulla qualità dell'ambiente e pubblica a intervalli regolari i risultati.

RU 1997 2993

¹ RS 814.01

² RS 641.61

³ La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴ Per. introdotto dal n. I dell'O del 15 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4063).

⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

Art. 3 Aliquota della tassa

L'aliquota della tassa è di 12 franchi per ogni 1000 kg di HEL con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (% massa). Detta aliquota corrisponde a franchi 10.14 per ogni 1000 litri alla temperatura di 15 °C.

Art. 3a⁶ Metodo di misurazione

¹ Il prelievo dei campioni avviene in conformità alle disposizioni contemplate dalla legislazione doganale.

² Il tenore di zolfo viene rilevato applicando il metodo di analisi ASTM D 5453:2000⁷.

³ I risultati delle singole misurazioni vengono valutati sulla base dei criteri contemplati nell'articolo 9 della norma ISO 4259:1992⁸.

Art. 4⁹ Distribuzione del prodotto della tassa

¹ Gli assicuratori distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell'Ufficio federale, il prodotto della tassa alla popolazione. Il prodotto della tassa è distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costituito dall'ammontare delle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi. La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione).

² Per assicuratori si intendono:

- a. gli assicuratori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie secondo la legge del 18 marzo 1994¹⁰ sull'assicurazione malattie (LAMal);
- b. l'assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992¹¹ sull'assicurazione militare (LAM).

³ Gli assicuratori distribuiscono il prodotto di un anno detraendolo dai premi degli assicurati esigibili nell'anno di distribuzione. Informano gli assicurati a tale riguardo in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l'anno di distribuzione.

⁴ Gli assicuratori distribuiscono equamente il prodotto di un anno a tutte le persone che al 1° gennaio dell'anno di distribuzione:

- a. sono assoggettate all'obbligo d'assicurazione secondo la LAMal o secondo l'articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e
- b. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.

⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 15 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4065).

⁷ La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

⁸ La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

⁹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 3 all'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 1765).

¹⁰ RS **832.10**

¹¹ RS **833.1**

⁵ Gli assicuratori comunicano all'Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell'anno di distribuzione, il numero delle persone che soddisfano i presupposti secondo il capoverso 4.

⁶ Il prodotto della tassa è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 aprile dell'anno di distribuzione.

⁷ Per l'onere da loro assunto, gli assicuratori sono indennizzati con gli interessi di cui beneficiano in seguito al versamento anticipato della loro quota del prodotto della tassa.

Art. 5 Entrata in vigore e prima riscossione della tassa d'incentivazione

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

² La tassa d'incentivazione viene riscossa per la prima volta il 1° luglio 1998.

